



# Convenzione sui diritti del fanciullo

Distr.: generale  
22 ottobre 2021

Originale: inglese

## Comitato per i diritti del fanciullo

### Osservazioni conclusive sul quinto e sesto rapporto periodico combinato della Svizzera\*

#### I. Introduzione

1. In occasione delle sue 2553<sup>a</sup> e 2554<sup>a</sup> riunioni<sup>1</sup>, svoltesi il 20 settembre 2021, il Comitato ha esaminato il quinto e sesto rapporto periodico della Svizzera riuniti in un unico documento<sup>2</sup> e, in occasione della sua 2562<sup>a</sup> riunione, svoltasi il 24 settembre 2021, ha adottato le osservazioni conclusive esposte di seguito.

2. Il Comitato accoglie favorevolmente la presentazione da parte dello Stato parte del quinto e sesto rapporto periodico combinato secondo la procedura semplificata, che ha consentito di comprendere meglio la situazione dei diritti dei minori nello Stato parte. Il Comitato esprime apprezzamento per il dialogo costruttivo svolto con la delegazione di alto livello e multisettoriale dello Stato parte.

#### II. Misure di follow-up adottate e progressi compiuti dallo Stato parte

3. Il Comitato accoglie favorevolmente le varie misure legislative, istituzionali e politiche adottate dallo Stato parte per attuare la Convenzione, tra cui la revisione dell'articolo 261<sup>bis</sup> del Codice penale tesa a vietare la discriminazione basata sull'orientamento sessuale, la revisione della legge sull'asilo volta ad accelerare le procedure d'asilo nonché l'istituzione della Conferenza per la politica dell'infanzia e della gioventù. Il Comitato esprime inoltre apprezzamento per la ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni e del Protocollo relativo alla Convenzione sul lavoro forzato del 1930 (n. 29) dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

#### III. Principali motivi di preoccupazione e raccomandazioni

4. Il Comitato ricorda allo Stato parte l'indivisibilità e l'interdipendenza di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione e sottolinea l'importanza di tutte le raccomandazioni contenute nelle presenti osservazioni conclusive. Il Comitato intende richiamare l'attenzione dello Stato parte sulle raccomandazioni riguardanti gli ambiti seguenti, per i quali devono essere adottate misure urgenti: raccolta dei dati (par. 12), divieto di discriminazione (par. 18), punizioni corporali (par. 27), fanciulli con disabilità (par. 34), minori richiedenti l'asilo, rifugiati e migranti (par. 43) e amministrazione della giustizia minorile (par. 46).

\* Adottate dal Comitato nel corso della sua 88<sup>a</sup> sessione (6–24 settembre 2021).

<sup>1</sup> [CRC/C/CHE/5-6](#).

<sup>2</sup> Cfr. [CRC/C/SR.2553](#) e [CRC/C/SR.2554](#).



5. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di garantire la realizzazione dei diritti dei minori in conformità con la Convenzione, con il Protocollo facoltativo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati e con il Protocollo facoltativo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia nel quadro del processo di attuazione dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile. Sollecita inoltre lo Stato parte ad assicurare il coinvolgimento sostanziale dei minori nell'ideazione e applicazione di politiche e programmi volti a raggiungere tutti i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile nella misura in cui li riguardano.

## A. Misure generali di attuazione (art. 4, 42 e 44 par. 6 della Convenzione)

### Riserve

6. Il Comitato ribadisce le sue raccomandazioni precedenti<sup>3</sup> allo Stato parte di considerare il ritiro delle riserve riguardanti gli articoli 10 paragrafo 1, 37 lettera c e 40 paragrafo 2 lettera b (ii) e (iii).

### Legislazione

7. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di garantire la compatibilità delle legislazioni cantonali con la Convenzione e di elaborare una procedura di valutazione per determinare l'impatto della legislazione e delle politiche nazionali relative ai minori sui diritti di questi ultimi.

### Politica e strategia globali

8. Pur rilevando che la politica dell'infanzia compete principalmente ai Cantoni, il Comitato ritiene che una politica e una strategia globali in materia di diritti dei minori a livello federale potrebbero fungere da base per piani e strategie cantonali. Riallacciandosi alle sue raccomandazioni precedenti<sup>4</sup>, il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) sviluppare e adottare una politica dell'infanzia di ampio respiro che includa tutti gli ambiti considerati dalla Convenzione e, in base a tale politica, elaborare una strategia per la sua applicazione a livello cantonale dotata di sufficienti risorse umane, tecniche e finanziarie;

(b) garantire che una tale politica funga da riferimento ai Cantoni per l'attuazione della Convenzione e presti particolare attenzione ai minori in condizioni di vulnerabilità, inclusi i minori collocati in contesti di custodia alternativa, con disabilità, richiedenti l'asilo, rifugiati, migranti e senza titolo regolare di soggiorno.

### Coordinamento

9. Il Comitato prende atto con soddisfazione delle misure adottate per rafforzare la cooperazione tra i Cantoni e la Confederazione per quanto concerne l'applicazione dei diritti dei minori, tra cui l'istituzione della Conferenza per la politica dell'infanzia e della gioventù. Riallacciandosi alle sue raccomandazioni precedenti<sup>5</sup>, il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) istituire un organo per i diritti dei minori a livello federale, dotato di un mandato chiaro e di sufficiente autorità per coordinare tutte le attività legate all'attuazione della Convenzione ai livelli intersettoriale, nazionale e cantonale, nonché all'applicazione della politica e della strategia globali in materia di diritti dei minori evocate in precedenza;

---

<sup>3</sup> CRC/C/CHE/CO/2-4, par. 7. Cfr. anche CRC/C/15/Add.182, par. 7.

<sup>4</sup> CRC/C/CHE/CO/2-4, par. 11.

<sup>5</sup> Ibid., par. 13.

(b) assicurare che tale organo disponga di risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per poter operare in maniera efficace e coinvolga i minori e la società civile.

#### Allocazione di risorse

10. Il Comitato deplora gli esigui progressi compiuti nello sviluppo di un approccio specifico per i minori in materia di pianificazione e allocazione delle risorse nel quadro dei budget a livello federale e cantonale, come pure la mancanza di informazioni sulla spesa pubblica destinata ai minori a livello cantonale. Facendo riferimento al suo Commento generale n. 19 (2016) sull'elaborazione dei budget pubblici ai fini della realizzazione dei diritti dei minori, il Comitato ribadisce le sue raccomandazioni precedenti<sup>6</sup> allo Stato parte di integrare un approccio orientato ai diritti dei minori nel processo budgetario pubblico, anche mediante l'adozione di un sistema di monitoraggio per l'allocazione e l'utilizzo di risorse a favore dell'infanzia e la valutazione di come gli investimenti in tutti i settori servano l'interesse superiore dei minori.

#### Raccolta dei dati

11. Il Comitato resta seriamente preoccupato per il fatto che la raccolta e l'analisi dei dati in merito alla situazione dei minori sono frammentarie e incoerenti nei diversi Cantoni e che non esiste un sistema centralizzato per la raccolta di dati disaggregati o dati relativi a determinati gruppi di minori in condizioni sfavorevoli. Il Comitato ritiene pertanto che, ai fini dell'attuazione efficace della Convenzione, occorra un sistema completo per la raccolta e l'analisi di dati disaggregati a livello federale.

12. Riallacciandosi alle sue raccomandazioni precedenti<sup>7</sup>, il Comitato sollecita lo Stato parte a:

(a) creare senza indugio un sistema integrato, completo e standardizzato per la raccolta e la gestione di dati inerenti a tutti gli ambiti della Convenzione, con dati disaggregati per età, sesso, disabilità, area geografica, origine etnica e nazionale e situazione socioeconomica;

(b) assicurare la raccolta e l'analisi di dati anche sui seguenti aspetti: violenza nei confronti dei minori, anche nell'ambiente digitale; stato di salute dei bambini di età inferiore ai 14 anni; adozioni nazionali e internazionali; minori scomparsi; minori in condizioni sfavorevoli (tra cui minori collocati in contesti di custodia alternativa, con disabilità, richiedenti l'asilo, rifugiati, migranti o senza titolo regolare di soggiorno, figli di genitori detenuti);

(c) garantire che dati e indicatori vengano condivisi tra dipartimenti, Cantoni e organizzazioni della società civile e usati per formulare, monitorare e valutare politiche, programmi e progetti per l'attuazione efficace della Convenzione.

#### Monitoraggio indipendente

13. Il Comitato prende atto dell'impegno dello Stato parte, assunto nel quadro del primo, secondo e terzo ciclo dell'Esame periodico universale, a creare un'istituzione nazionale per i diritti umani, come pure delle misure adottate per istituire un difensore civico dei diritti dell'infanzia, ma deplora che tale struttura non potrà ricevere ed esaminare denunce presentate da minori. Il Comitato ribadisce le sue raccomandazioni precedenti<sup>8</sup> e raccomanda ulteriormente allo Stato parte di:

(a) istituire senza indugio un difensore civico dei diritti dell'infanzia incaricato di monitorare e valutare regolarmente, su scala sia federale che cantonale, i progressi compiuti nel garantire i diritti dei minori previsti dalla Convenzione e in

<sup>6</sup> Ibid., par. 15.

<sup>7</sup> Ibid., par. 17. Cfr. anche [CRC/C/15/Add.182](#), par. 18.

<sup>8</sup> [CRC/C/CHE/CO/2-4](#), par. 19. Cfr. anche [CRC/C/15/Add.182](#), par. 16.

grado di ricevere, indagare e trattare le denunce di minori in maniera adatta a questi ultimi;

(b) garantire che i meccanismi indipendenti per il monitoraggio dei diritti umani dispongano di risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate per attuare e monitorare l'applicazione della Convenzione;

(c) assicurare la piena conformità con i principi relativi allo status delle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti umani (Principi di Parigi).

#### **Diffusione, sensibilizzazione e formazione**

14. Il Comitato accoglie favorevolmente il sostegno finanziario offerto alla società civile per sensibilizzare in merito ai diritti dei minori nonché le attività svolte in tal senso per celebrare il trentennale della Convenzione, ma al contempo constata che la formazione delle figure professionali del settore non è sistematica e che le conoscenze delle medesime sui diritti dei minori rimangono insufficienti. In linea con le sue raccomandazioni precedenti<sup>9</sup>, il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) continuare a rendere attenta l'opinione pubblica sui diritti dei minori e promuovere il coinvolgimento attivo dei minori nelle relative attività di sensibilizzazione;

(b) garantire, anche mediante lo stanziamento di risorse sufficienti, una formazione sistematica sui diritti dei minori, sulla Convenzione e sui suoi Protocolli facoltativi a tutte le figure professionali che lavorano con e per i minori, e in particolare negli ambiti della formazione, della salute, della tutela dell'infanzia, della protezione sociale, della custodia alternativa, della giustizia e dell'asilo.

#### **Collaborazione con la società civile**

15. Pur plaudendo agli sforzi profusi dallo Stato parte per sostenere la società civile e collaborare con essa, il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) coinvolgere le organizzazioni dei minori, tra cui quelle dei minori con disabilità, omosessuali, bisessuali, transessuali e intersessuali, nella formulazione, nell'attuazione e nel monitoraggio di politiche e programmi pubblici riguardanti i loro diritti;

(b) garantire finanziamenti pubblici a livello federale, cantonale e comunale alle organizzazioni della società civile che lavorano con e per i minori.

#### **Diritti dei minori ed economia privata**

16. Il Comitato apprezza l'adozione del piano d'azione nazionale rivisto per l'attuazione dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e quella del piano d'azione sulla responsabilità sociale d'impresa per il periodo 2020–2023, ma è preoccupato per il fatto che il sistema si basa sull'autoregolamentazione e sul reporting volontario e per la mancanza di responsabilità legale delle imprese che hanno violato i diritti dei minori. Riallacciandosi alle sue raccomandazioni precedenti<sup>10</sup>, il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) adottare norme per garantire che l'economia privata operi in conformità ai diritti umani e ai diritti dei minori sanciti a livello internazionale;

(b) istituire meccanismi di monitoraggio per esaminare e risarcire le violazioni dei diritti dei minori nell'ottica di accrescere la responsabilità legale e la trasparenza;

---

<sup>9</sup> CRC/C/CHE/CO/2-4, par. 21.

<sup>10</sup> Ibid., par. 23.

(c) **esigere dalle imprese che effettuino verifiche e consultazioni e rendano pubblici l'impatto della loro attività sotto il profilo dell'ambiente, della salute e dei diritti dei minori, e i loro piani per mitigare tale impatto.**

## **B. Principi generali (art. 2, 3, 6 e 12 della Convenzione)**

### **Divieto di discriminazione**

17. Il Comitato accoglie favorevolmente gli sforzi per combattere la discriminazione dei minori in condizioni sfavorevoli e per estendere la portata dell'articolo 261<sup>bis</sup> del Codice penale includendo anche la discriminazione in base all'orientamento sessuale. Tuttavia esprime preoccupazione per la discriminazione di fatto nei confronti dei minori in condizioni sfavorevoli, in particolare per quanto concerne l'accesso all'educazione e ai servizi sanitari, e per il fatto che non tutte le forme di discriminazione proibite dalla Convenzione (p. es. in base al sesso, alla disabilità, alla condizione socioeconomica o di altro tipo) sono vietate dall'articolo 261<sup>bis</sup> del Codice penale.

18. **In considerazione del sotto-obiettivo 10.3 degli obiettivi di sviluppo sostenibile, il Comitato raccomanda allo Stato parte di:**

(a) **garantire che tutte le forme di discriminazione, incluse quelle basate sul sesso, sulla disabilità, sulla condizione socioeconomica, sulla residenza o su altre condizioni, siano vietate per legge;**

(b) **assicurare la piena applicazione delle leggi pertinenti che vietano la discriminazione, tra l'altro mediante la sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito al divieto di discriminazione, sanzioni adeguate a chi viola le relative disposizioni e la rimozione delle barriere procedurali che impediscono ai minori vittime di discriminazioni di avere accesso alla giustizia e ottenere un risarcimento;**

(c) **valutare, con la partecipazione dei minori e della società civile, le misure esistenti per combattere la discriminazione dei minori in condizioni sfavorevoli al fine di ponderarne l'impatto e adeguarle di conseguenza;**

(d) **sviluppare politiche e misure di sensibilizzazione volte ad affrontare le cause all'origine della discriminazione di fatto, nell'intento di eliminare la discriminazione dei minori in condizioni sfavorevoli, tra cui i minori rifugiati, richiedenti l'asilo, migranti, con disabilità, omosessuali, bisessuali, transessuali, intersessuali e svantaggiati sotto il profilo socioeconomico.**

### **Interesse superiore del fanciullo**

19. Il Comitato ribadisce la sua preoccupazione per il fatto che la nozione di «bene del fanciullo» nella Costituzione non corrisponde al principio dell'«interesse superiore del fanciullo» sancito dalla Convenzione e ha contribuito all'insufficiente applicazione del suddetto principio nelle decisioni che interessano i minori. Riallacciandosi alle sue raccomandazioni precedenti<sup>11</sup>, il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) **garantire che il principio dell'«interesse superiore del fanciullo» sia coerentemente applicato nei programmi e nei procedimenti di natura amministrativa e giudiziaria, anche in relazione all'autorità parentale, alla custodia alternativa nonché alle procedure in materia di migrazione e asilo;**

(b) **sviluppare procedure e criteri per fornire indicazioni utili a tutte le persone competenti per determinare l'interesse superiore del fanciullo in ogni ambito e per attribuirgli la dovuta importanza a titolo di considerazione permanente, attingendo agli elementi forniti nel Commento generale del Comitato n. 14 (2013) sul diritto del fanciullo a che il suo interesse superiore sia una considerazione permanente (par. 52-79);**

<sup>11</sup> Ibid., par. 27.

(c) assicurare che il significato legale del termine «interesse superiore del fanciullo» sia ben compreso e applicato da tutte le figure professionali che lavorano con e per i minori, anche mediante la diffusione delle procedure e dei criteri menzionati in precedenza e l'armonizzazione della traduzione del termine in questione in tutte le lingue nazionali.

#### Rispetto delle opinioni del fanciullo

20. Pur accogliendo favorevolmente lo studio del 2020 commissionato dallo Stato parte sull'applicazione del diritto dei minori di essere ascoltati, il Comitato, riallacciandosi alle sue raccomandazioni precedenti<sup>12</sup>, raccomanda allo Stato parte di:

(a) garantire il diritto dei minori di essere ascoltati in tutte le decisioni che li riguardano, inclusi i procedimenti penali e in materia di asilo, e assicurare che di tale diritto possano beneficiare anche i minori con disabilità, collocati in contesti di custodia alternativa, richiedenti l'asilo, rifugiati e migranti nonché i bambini in tenera età;

(b) rafforzare le misure volte a promuovere la partecipazione significativa e autodeterminata di tutti i minori, e in particolare di quelli in condizioni sfavorevoli, all'interno della famiglia, della comunità e delle scuole, ad esempio mediante lo sviluppo di strumenti per la consultazione dei minori su questioni politiche nazionali e l'introduzione di consigli di scuola nonché assicurando che i risultati dei lavori dei consigli e dei parlamenti dei minori e della Sessione dei giovani a livello federale siano sistematicamente recepiti nel quadro del processo decisionale pubblico;

(c) sviluppare iniziative volte ad accrescere la partecipazione dei minori e ad assicurare che le loro opinioni siano debitamente prese in considerazione dalle autorità locali, come ad esempio iniziative per elaborare linee guida in materia rivolte a Cantoni e Comuni e per garantire la partecipazione dei minori nei programmi finanziati mediante la legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche;

(d) sviluppare procedure e protocolli operativi destinati alle figure professionali che lavorano con e per i minori al fine di assicurare che in tutti i procedimenti venga dato il giusto peso al punto di vista dei minori.

### C. Libertà e diritti civili (art. 7, 8 e 13–17 della Convenzione)

#### Registrazione delle nascite e cittadinanza

21. Riallacciandosi alle sue raccomandazioni precedenti<sup>13</sup>, il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) assicurare che tutti i minori nati nello Stato parte, a prescindere dallo statuto giuridico dei genitori, vengano registrati e abbiano il diritto a una cittadinanza alla nascita o che siano soggetti a un requisito di residenza significativamente ridotto se altrimenti apolidi, e che i genitori senza titolo regolare di soggiorno che registrano i loro figli non vengano segnalati alle autorità migratorie;

(b) valutare l'adesione alla Convenzione sulla riduzione dell'apolidia, alla Convenzione europea sulla nazionalità e alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati.

#### Diritto di preservare la propria identità

22. Pur accogliendo favorevolmente le misure legislative approvate nel 2018 per affermare i diritti dei minori adottati e il fatto che i minori nati da procreazione con assistenza medica abbiano accesso a informazioni sulle proprie origini biologiche, il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

<sup>12</sup> Ibid., par. 29.

<sup>13</sup> Ibid., par. 31.

(a) eliminare, in linea con le sue raccomandazioni precedenti<sup>14</sup>, la condizione dell'interesse degno di protezione quale presupposto per il diritto del minore di ottenere informazioni sulla propria origine biologica;

(b) sviluppare una procedura standardizzata per i parti in anonimato in modo da garantire che le informazioni relative alle origini biologiche dei minori in questione vengano conservate, e promuovere l'utilizzo di tale procedura in tutti i Cantoni in vista dell'eliminazione degli sportelli per neonati.

#### **Libertà di espressione, di associazione e di riunirsi pacificamente**

23. Prendendo atto con profonda preoccupazione che la legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo è applicabile ai minori dai 12 anni, il Comitato sollecita lo Stato parte a rivedere la propria legislazione per combattere il terrorismo al fine di renderla conforme agli standard in materia di diritti dei minori e di garantire che non venga utilizzata per minare il diritto dei minori alla vita privata o la loro libertà di espressione e associazione.

#### **Tutela della vita privata e accesso a informazioni adeguate**

24. Il Comitato deplora che la legge federale sulla protezione dei dati del 2020 non preveda misure di protezione speciali a favore dei minori. Facendo riferimento al suo Commento generale n. 25 (2021) sui diritti del fanciullo in relazione all'ambiente digitale, il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) sviluppare regole e politiche di salvaguardia per proteggere la sfera privata dei minori nell'ambiente digitale nonché standard per garantire la loro sicurezza e protezione;

(b) garantire che le leggi concernenti l'accesso alle informazioni e all'ambiente digitale, inclusa la legge federale sulla protezione dei dati, assicurino la tutela della sfera privata dei minori, proteggano questi ultimi da contenuti e materiali dannosi e dai rischi in Internet e prevedano meccanismi per perseguire le infrazioni;

(c) accrescere l'alfabetizzazione e le competenze digitali di minori, insegnanti e famiglie nonché proteggere i minori da informazioni e materiali dannosi per il loro benessere.

### **D. Violenza contro i minori (art. 19, 24 par. 3, 28 par. 2, 34, 37 lett. a e 39 della Convenzione)**

#### **Tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti**

25. Il Comitato esprime preoccupazione per le segnalazioni di pene e trattamenti inumani a danno di minori, tra cui percosse e collocamenti in «locali di riflessione», nei centri federali d'asilo. Attribendo l'attenzione sul sotto-obiettivo 16.2 degli obiettivi di sviluppo sostenibile, il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) continuare a garantire che le accuse di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti a danno di minori nelle strutture per minori richiedenti l'asilo e rifugiati siano oggetto di indagini approfondite, che gli autori vengano perseguiti in maniera commisurata alla gravità dei loro atti e che i minori vittime di tali atti beneficino di possibilità di ricorso adeguate;

(b) assicurare che i minori abbiano accesso a meccanismi di ricorso adatti alla loro età che permettano loro di segnalare in maniera confidenziale i maltrattamenti subiti nelle strutture summenzionate.

<sup>14</sup> Ibid., par. 33.

### **Punizioni corporali**

26. Il Comitato ribadisce la sua profonda preoccupazione per il fatto che le punizioni corporali sono legalmente e socialmente accettate nello Stato parte. Si rammarica che lo Stato parte continui a considerare non necessario un divieto esplicito delle punizioni corporali nel Codice civile, perché ritiene che le leggi in materia di violenza e abusi siano sufficienti a proteggere i minori da tali atti. Il Comitato è dell'avviso che tali disposizioni non garantiscano la protezione dei minori dalle punizioni corporali e che un divieto esplicito nella legislazione settoriale applicabile sia fondamentale.

27. **Ribadendo le sue raccomandazioni precedenti<sup>15</sup>, il Comitato sollecita vigorosamente lo Stato parte a:**

(a) **vietare esplicitamente e in via prioritaria a livello di legge le punizioni corporali in tutti i contesti, inclusi la sfera domestica, la scuola, gli istituti per l'infanzia, le strutture di custodia alternativa nonché gli istituti penitenziari;**

(b) **destinare sufficienti risorse a campagne di sensibilizzazione volte a promuovere forme positive, non violente e partecipative di educazione dei figli e di disciplina e a sottolineare le conseguenze negative delle punizioni corporali.**

### **Violenza, inclusi abusi, sfruttamento sessuale e violenza online**

28. **Facendo riferimento al suo Commento generale n. 13 (2011) sul diritto del fanciullo a essere libero da ogni forma di violenza e ai sotto-obiettivi 5.2, 16.1 e 16.2 degli obiettivi di sviluppo sostenibile, il Comitato raccomanda allo Stato parte di:**

(a) **sviluppare, in stretta collaborazione con i Cantoni, una strategia e un piano d'azione federali per prevenire, combattere e monitorare tutte le forme di violenza e abusi nei confronti dei minori, inclusi la violenza sessuale, il bullismo e la violenza nell'ambiente digitale, prestando particolare attenzione ai minori in condizioni sfavorevoli;**

(b) **intensificare il coordinamento tra le autorità cantonali e gli specialisti per la tutela dei minori al fine di attuare misure multisettoriali per prevenire e combattere la violenza nei confronti dei minori e, inoltre, adottare indicatori per monitorare i progressi compiuti nella prevenzione della violenza e nella lotta ai fattori all'origine della violenza nei confronti dei minori tra le mura domestiche, a scuola, nei contesti di custodia alternativa e nella cerchia di fiducia dei minori;**

(c) **istituire, mediante procedure e linee guida adeguate, un meccanismo federale per garantire indagini efficaci sui casi di violenza nell'ambiente digitale, inclusi sfruttamento sessuale, cyberbullismo e grooming, nonché il perseguimento degli autori di tali atti in tutti i Cantoni;**

(d) **intensificare gli sforzi, anche destinando maggiori risorse umane, tecniche e finanziarie, per formare figure professionali in grado di individuare e affrontare adeguatamente i casi di violenza e abusi (anche di natura psicologica) nei confronti dei minori e, inoltre, elaborare linee guida per il reporting.**

### **Pratiche pregiudizievoli**

29. **Il Comitato plaude alle misure adottate per combattere la mutilazione degli organi genitali femminili e per attuare il programma federale di lotta ai matrimoni forzati, e raccomanda allo Stato parte di:**

(a) **potenziare le misure volte a prevenire la mutilazione degli organi genitali femminili, tra l'altro mediante lo stanziamento di sufficienti risorse per la protezione e il sostegno delle vittime, campagne di sensibilizzazione, l'applicazione delle raccomandazioni contenute nel rapporto del novembre 2020 in adempimento di un postulato e la formazione delle figure professionali del settore;**

<sup>15</sup> Ibid., par. 39. Cfr. anche [CRC/C/15/Add.182](#), par. 33.



(b) proibire trattamenti medici e chirurgici non necessari su minori intersessuali se tali interventi possono essere rinviati senza rischi fino al momento in cui i minori in questione sono in grado di dare il loro consenso informato;

(c) fornire alle famiglie con minori intersessuali servizi medici, di assistenza sociale e psicologica nonché consulenza, sostegno e risarcimenti adeguati;

(d) elaborare campagne di sensibilizzazione rivolte alle comunità religiose in cui sono diffusi i matrimoni con minori sugli effetti dannosi di tali matrimoni sulla salute e sul benessere fisico e mentale delle ragazze.

## **E. Ambiente familiare e custodia alternativa (art. 5, 9–11, 18 par. 1 e 2, 20, 21, 25 e 27 par. 4 della Convenzione)**

### **Ambiente familiare**

30. Pur accogliendo con favore le misure adottate per accrescere l'offerta di strutture di custodia diurne per bambini, il Comitato raccomanda allo Stato parte di elaborare standard di qualità federali per queste strutture e meccanismi per monitorarne l'applicazione.

### **Bambini privati del proprio ambiente familiare**

31. Attirando l'attenzione dello Stato parte sulle linee guida sull'accoglienza dei bambini fuori dalla famiglia d'origine, il Comitato ribadisce le sue raccomandazioni precedenti<sup>16</sup> e raccomanda allo Stato parte di:

(a) adottare standard nazionali di qualità nell'ambito della custodia alternativa, anche per i minori che vivono presso famiglie affidatarie e nei centri federali d'asilo, e incoraggiarne l'applicazione in tutti i Cantoni;

(b) rafforzare le misure precauzionali per evitare disparità tra i Cantoni per quanto concerne la qualità e l'accesso ai servizi di prevenzione, anche dando priorità a misure sociali destinate alle famiglie volte a scongiurare il ricorso alla custodia alternativa, in particolare per i bambini di età inferiore ai tre anni;

(c) potenziare le misure per ridurre la durata della permanenza in istituto dei bambini, anche destinando sufficienti risorse ai servizi per la tutela dei minori e per fornire formazione, sostegno e consulenza ai genitori affidatari e adottivi;

(d) assicurare che i minori in custodia alternativa siano ascoltati nelle decisioni che li riguardano durante il loro collocamento, e che le autorità competenti dispongano delle competenze tecniche necessarie per garantire il rispetto delle opinioni dei minori nell'ambito della custodia alternativa;

(e) garantire, in conformità all'articolo 9 paragrafo 1 della Convenzione, che i minori vengano separati dalle proprie famiglie soltanto se lo impone il loro interesse preminente e sotto riserva di revisione giudiziaria, e che la povertà e la disabilità, inclusi i disturbi dello spettro autistico, non possano in alcun modo costituire una giustificazione per separare un minore dai propri genitori;

(f) assicurare che le conclusioni dello studio sui figli di genitori detenuti siano trasmesse agli organi competenti e utilizzate per elaborare programmi volti a offrire un sostegno psicologico e sociale ai minori in questione.

### **Adozione**

32. Prendendo atto delle raccomandazioni del rapporto del Consiglio federale in merito alle adozioni illegali di bambini provenienti dallo Sri Lanka, il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

<sup>16</sup> CRC/C/CHE/CO/2-4, par. 49.

(a) **adottare riforme legislative e procedurali per garantire che le adozioni internazionali siano imperniate sul principio dell'interesse superiore del minore e prevenire il rapimento, la vendita o la tratta di minori;**

(b) **assicurare che tutti i minori, anche quelli adottati in passato, ottengano un sostegno adeguato per scoprire le proprie origini.**

## **F. Fanciulli con disabilità (art. 23 della Convenzione)**

33. Il Comitato accoglie favorevolmente i progressi compiuti per quanto concerne l'accesso dei minori con disabilità a un'educazione inclusiva nelle scuole regolari, ma esprime preoccupazione per i seguenti aspetti:

(a) in base ad alcuni tra i dati più recenti disponibili, diversi minori con disabilità, tra cui anche minori autistici, sono costretti a frequentare scuole o classi speciali al di fuori della scuola regolare;

(b) in determinate circostanze, l'insegnamento in classi integrate e scuole speciali può limitare l'accesso dei minori con disabilità all'istruzione superiore e alla formazione professionale regolari;

(c) i minori con disabilità, inclusi quelli autistici, continuano a volte a essere collocati in istituti, in parte insieme ad adulti;

(d) i minori con disabilità continuano a dover fare i conti con la discriminazione e l'esclusione sociale.

34. **Riallacciandosi alle sue raccomandazioni precedenti<sup>17</sup>, il Comitato raccomanda allo Stato parte di:**

(a) **rafforzare il diritto a un'educazione inclusiva nelle scuole regolari per tutti i minori con disabilità, inclusi i minori autistici e quelli con difficoltà di apprendimento, e fornire indicazioni chiare ai Cantoni che non applicano ancora un approccio inclusivo;**

(b) **migliorare la formazione degli insegnanti e delle figure professionali che, nelle classi integrate, prestano un sostegno individuale e la dovuta attenzione ai minori con disabilità (inclusi quelli con un grave disturbo dello spettro autistico e con difficoltà di apprendimento), nonché incrementare il sostegno a disposizione di tali minori;**

(c) **dare seguito alle misure per sviluppare e assicurare la disponibilità, in tutti i Cantoni, di servizi educativi itineranti, incluse un'offerta di istruzione e di assistenza per la prima infanzia, strutture di custodia parascolastiche e opportunità di formazione professionale per i minori con disabilità (inclusi i minori autistici e quelli con disabilità intellettuali e psicosociali) grazie a insegnanti debitamente formati e curriculum adeguati, nonché assicurare che tali misure siano adeguatamente finanziate;**

(d) **vietare per legge la pratica del «packing» sui minori nel settore pubblico e privato e promuovere formazioni specifiche sull'autismo rivolte alle figure professionali del settore sanitario;**

(e) **incrementare l'offerta di servizi di sostegno adeguati a favore dei minori con disabilità nell'ottica di evitare il collocamento dei minori in questione in centri specializzati;**

(f) **garantire in maniera continuativa formazione, consulenza e sostegno ai genitori di figli con disabilità;**

(g) **promuovere campagne di sensibilizzazione per combattere la stigmatizzazione e la discriminazione dei minori con disabilità, veicolare un'immagine positiva di questi ultimi quali detentori di diritti e rispettare lo sviluppo delle loro capacità nella stessa misura in cui ciò avviene per gli altri minori.**

<sup>17</sup> Ibid., par. 55.

## **G. Salute e benessere (art. 6, 18 par. 3, 24, 26, 27 par. 1–3 e 33 della Convenzione)**

### **Salute e servizi sanitari**

35. Il Comitato accoglie favorevolmente le misure volte a promuovere uno stile di vita sano tra i minori. Facendo riferimento al suo Commento generale n. 15 (2013) sul diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile, il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

- (a) garantire la disponibilità di cure pediatriche primarie di qualità (incluse le cure prenatali per le madri) a tutti i minori, e in particolare a quelli in condizioni sfavorevoli;
- (b) proseguire gli sforzi per combattere il sovrappeso e l'obesità tra i minori e le iniziative per promuovere uno stile di vita sano, anche regolamentando la commercializzazione di cibi poco sani per i minori, sensibilizzando l'opinione pubblica sulle questioni nutrizionali e adottando standard in materia per le strutture di custodia dei minori;
- (c) assicurare che gli adolescenti dipendenti dai videogiochi o con altre forme di dipendenza da Internet ricevano il necessario aiuto e sostegno tecnico e finanziario;
- (d) intensificare gli interventi per promuovere l'allattamento e monitorare l'attuazione del Codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno e dell'iniziativa Ospedale amico dei bambini.

### **Salute mentale**

36. Il Comitato esprime apprezzamento per le misure volte a promuovere la salute mentale dei minori e contrastare la carenza di servizi psichiatrici e psicoterapeutici destinati a questi ultimi. In considerazione del sotto-obiettivo 3.4 degli obiettivi di sviluppo sostenibile, il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

- (a) destinare adeguate risorse finanziarie, tecniche e umane ai servizi e programmi a favore della salute mentale dei minori al fine di garantire che il numero di professionisti qualificati del settore sanitario (inclusi psicologi e psichiatri infantili) sia sufficiente a soddisfare i bisogni di salute mentale dei minori in tutti i Cantoni;
- (b) potenziare le misure volte ad aiutare le autorità sanitarie a diagnosticare meglio i problemi di salute mentale tra i minori;
- (c) garantire che il Piano d'azione prevenzione del suicidio del 2016 venga attuato in maniera efficace e includa misure preventive rivolte specificatamente agli adolescenti transessuali;
- (d) investire nella lotta alle cause all'origine dei suicidi e dei disturbi della salute mentale tra i minori e assicurare che il loro punto di vista venga preso in debita considerazione nel quadro dello sviluppo di servizi in quest'ambito rivolti ai minori;
- (e) garantire che ai minori affetti da disturbi da deficit dell'attenzione e iperattività vengano prescritti farmaci soltanto come ultima ratio e che genitori e figli siano debitamente informati sui possibili effetti collaterali di questi trattamenti farmacologici e sulle alternative non mediche.

### **Impatto dei cambiamenti climatici sui diritti del fanciullo**

37. Il Comitato esprime preoccupazione per l'impronta di carbonio sproporzionalmente alta dello Stato parte, in particolare a causa degli investimenti in combustibili fossili da parte delle sue istituzioni finanziarie, e per l'impatto negativo dei cambiamenti climatici e dell'inquinamento atmosferico sulla salute dei minori. Attirando l'attenzione sui sotto-obiettivi 3.9 e 13.3 degli obiettivi di sviluppo sostenibile, il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) ridurre le emissioni di gas serra conformemente agli impegni internazionali assunti dallo Stato parte e garantire che la strategia del Consiglio federale volta ad azzerare le emissioni nette entro il 2050 sia attuata in sintonia con i principi della Convenzione;

(b) effettuare una valutazione delle politiche e delle pratiche nei settori dell'aviazione e dei trasporti nonché dell'impatto del conseguente inquinamento atmosferico e delle emissioni di gas serra sui diritti dei minori e, su questa base, elaborare una strategia dotata di appropriate risorse per porre rimedio alla situazione, che includa investimenti in tecnologie a emissioni zero;

(c) garantire che le istituzioni finanziarie private e pubbliche tengano conto delle implicazioni dei loro investimenti in relazione ai cambiamenti climatici e delle conseguenti ripercussioni nocive per i minori, anche mediante l'introduzione di monitoraggi e valutazioni regolari delle istituzioni finanziarie riguardo alla loro attività di investimento e l'adozione di regole vincolanti per tali istituzioni;

(d) sensibilizzare maggiormente i minori, con la partecipazione attiva delle scuole, circa i cambiamenti climatici e la salute ambientale, incluse le pertinenti leggi in materia di qualità dell'aria e clima, e il diritto dei minori di godere del miglior stato di salute possibile;

(e) garantire che, nel quadro dell'elaborazione di politiche e programmi per contrastare i cambiamenti climatici, le esigenze e le opinioni dei minori siano sistematicamente prese in considerazione;

(f) raccogliere dati relativi all'impatto dei cambiamenti climatici sui minori e fornire informazioni al riguardo nel prossimo rapporto.

#### **Livello di vita**

38. Il Comitato constata che il Consiglio federale è responsabile per il monitoraggio regolare della povertà, ma esprime altresì preoccupazione per il fatto che, nel complesso, il numero di minori in condizioni di povertà rimane elevato, una situazione che potrebbe aggravarsi a causa della pandemia di COVID-19, e che alcuni minori senza titolo regolare di soggiorno o privi della cittadinanza svizzera non ricorrono all'assistenza sociale temendo conseguenze negative sul proprio statuto di soggiorno. In considerazione del sotto-obiettivo 1.2 degli obiettivi di sviluppo sostenibile, il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) intensificare ulteriormente le proprie politiche tese a garantire a tutti i minori un livello di vita adeguato sull'intero territorio nazionale;

(b) promuovere un'attuazione e un monitoraggio efficaci delle raccomandazioni del programma nazionale contro la povertà, anche mediante lo sviluppo di indicatori misurabili e vincolati a un termine;

(c) potenziare il sistema di assegni e prestazioni in favore delle famiglie e dei minori, anche introducendo prestazioni complementari per le famiglie e garantendo l'attuazione in tutti i Cantoni delle linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale;

(d) garantire che le misure prestino particolare attenzione ai minori di famiglie svantaggiate, tra cui i minori migranti, senza titolo regolare di soggiorno e in strutture di accoglienza di emergenza.

## **H. Educazione, tempo libero e attività ricreative e culturali (art. 28–31 della Convenzione)**

### **Assistenza alla prima infanzia ed educazione (inclusa la formazione professionale)**

39. Il Comitato è preoccupato per le disparità tra i minori nati in Svizzera e i minori richiedenti l'asilo, rifugiati e migranti nel completamento dell'istruzione di livello secondario II, per le disparità tra i Cantoni per quanto concerne l'accesso

all'educazione e per l'alto tasso di minori vittime di bullismo nelle scuole. Attirando l'attenzione sui sotto-obiettivi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.a degli obiettivi di sviluppo sostenibile, il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) adottare celermente la strategia nazionale per rafforzare il sostegno alla prima infanzia e assicurare che essa includa misure per garantire l'accesso ai minori in condizioni socioeconomiche svantaggiate;

(b) rafforzare le misure per integrare i minori richiedenti l'asilo, rifugiati e migranti nel sistema scolastico regolare in tutti i Cantoni, e assicurare l'accesso dei minori appartenenti a gruppi svantaggiati (inclusi i minori richiedenti l'asilo, rifugiati, migranti e senza titolo regolare di soggiorno) alla formazione postobbligatoria e professionale;

(c) affrontare il problema della sovrarappresentazione dei minori migranti nelle scuole e nelle classi speciali;

(d) elaborare programmi nazionali per la prevenzione del bullismo (ciberbullismo incluso) che comprendano misure preventive, meccanismi di individuazione precoce, protocolli di intervento e linee guida armonizzate per la raccolta di dati in materia, offrire sostegno ai minori vittime di bullismo (inclusi i minori omosessuali, bisessuali, transessuali, intersessuali, richiedenti l'asilo, rifugiati e migranti) e sensibilizzare in merito agli effetti nefasti del bullismo.

#### Educazione in materia di diritti umani

40. Attirando l'attenzione sul sotto-obiettivo 4.7 degli obiettivi di sviluppo sostenibile, il Comitato plaude alle misure adottate per integrare i diritti umani nei curriculum scolastici delle regioni linguistiche, raccomanda allo Stato parte di intensificare gli sforzi per promuovere lo sviluppo di una cultura dei diritti umani nel sistema formativo e di:

(a) potenziare l'insegnamento dei diritti umani e dei principi della Convenzione nel quadro dei curriculum scolastici armonizzati (inclusi i curriculum delle diverse regioni linguistiche e aree tematiche) e della formazione degli insegnanti e delle altre figure professionali attive in campo educativo in tutti i Cantoni, prendendo a riferimento il Programma mondiale per l'educazione ai diritti umani;

(b) garantire che gli insegnanti beneficino del sostegno necessario per l'insegnamento dei diritti dei minori nelle scuole.

#### Riposo, tempo libero e attività ricreative, culturali e artistiche

41. Il Comitato accoglie favorevolmente il sostegno finanziario offerto a progetti volti a promuovere l'accesso alla vita culturale per i minori appartenenti a gruppi svantaggiati. Facendo riferimento al suo Commento generale n. 17 (2013) sul diritto del fanciullo al riposo e al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative e di partecipare liberamente alla vita culturale e artistica, il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) garantire che le attività sportive, ricreative, del tempo libero, culturali e artistiche, pubbliche e private, siano accessibili ai minori con disabilità, richiedenti l'asilo, rifugiati, migranti e in condizioni socioeconomiche svantaggiate;

(b) coinvolgere strettamente i minori nella pianificazione, nell'elaborazione e nel monitoraggio dell'attuazione di politiche e programmi riguardanti il tempo libero e le attività ludiche, ricreative, culturali e artistiche.

## **I. Misure di protezione speciali (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 lett. b–d e 38–40 della Convenzione)**

### **Minori richiedenti l’asilo, rifugiati e migranti**

42. Il Comitato plaude alle misure adottate per migliorare le condizioni dei minori non accompagnati nei centri federali d’asilo e riformare il sistema d’asilo per garantire condizioni d’accoglienza a misura di minore e procedure d’asilo efficienti. Tuttavia, il Comitato esprime preoccupazione per il fatto che:

- (a) non esiste una procedura separata per determinare l’interesse superiore del minore e tenerne conto nel quadro delle procedure d’asilo, le opinioni dei minori di età inferiore ai 14 anni non sono ascoltate o prese in considerazione, e continuano a essere utilizzate procedure invasive per la determinazione dell’età;
- (b) le persone di fiducia a volte fungono anche da rappresentanti legali dei minori;
- (c) gli standard di accoglienza per i minori richiedenti l’asilo continuano a variare notevolmente a seconda dei Cantoni, perché le linee guida della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali non sono vincolanti e manca un sistema per monitorarne l’attuazione;
- (d) per le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati è previsto un periodo di attesa di tre anni per il ricongiungimento familiare con i propri figli, e il ricongiungimento familiare è consentito soltanto a determinate condizioni;
- (e) i minori tra i 15 e i 18 anni possono essere detenuti a causa del loro statuto migratorio;
- (f) sono stati segnalati casi di minori non accompagnati scomparsi durante la procedura d’asilo.

43. **Facendo riferimento ai commenti generali congiunti n. 3 e n. 4 del Comitato per la protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e n. 22 e n. 23 del Comitato per i diritti del fanciullo (2017) sui principi generali relativi ai diritti umani dei minori nel contesto delle migrazioni internazionali, il Comitato raccomanda allo Stato parte di:**

- (a) **assicurare che le autorità competenti per le procedure d’asilo si attengano al diritto del fanciullo a che il suo interesse superiore sia una considerazione permanente in tutte le decisioni concernenti il trasferimento, la detenzione o l’allontanamento di minori richiedenti l’asilo o rifugiati, tra l’altro: (i) sviluppando una procedura per valutare e determinare l’interesse superiore dei minori in tutti i processi d’asilo; (ii) rafforzando il coordinamento tra i settori dell’asilo e della protezione dei minori e assicurando che le figure professionali attive nell’ambito della protezione dei minori siano coinvolte nelle decisioni di cui sopra; (iii) non applicando la procedura d’asilo accelerata ai minori;**
- (b) **garantire che tutti i minori, inclusi quelli di età inferiore ai 14 anni e quelli accompagnati dai genitori o da familiari, siano ascoltati nel quadro di tutti i processi legati alla migrazione e all’asilo in tutte le situazioni;**
- (c) **istituire procedure per la determinazione dell’età rispettose della sfera privata e dell’integrità dei minori, che prevedano una valutazione multidisciplinare della maturità e del livello di sviluppo dei minori e rispettino il principio legale del beneficio del dubbio;**
- (d) **assegnare il più presto possibile a un Cantone i minori richiedenti l’asilo, inclusi quelli non accompagnati, affinché beneficino tempestivamente del sostegno necessario e, inoltre, garantire l’assistenza di una persona di fiducia a ogni minore non accompagnato;**
- (e) **chiarire i rispettivi ruoli delle persone di fiducia e dei rappresentanti legali dei minori non accompagnati, garantendo che soltanto persone adeguatamente formate in ambito sia legale che psicosociale possano esercitare entrambe le funzioni;**

(f) istituire un meccanismo per monitorare l'applicazione delle raccomandazioni della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali sui minori non accompagnati, nell'ottica di assicurare che tutti i centri di accoglienza a livello cantonale beneficino di un sostegno sufficiente a garantire ai minori standard minimi in termini di condizioni di accoglienza, sostegno all'integrazione, protezione sociale e istruzione;

(g) rivedere il suo sistema di ricongiungimento familiare, in particolare per le persone che hanno ottenuto l'ammissione provvisoria e per i rifugiati ammessi provvisoriamente;

(h) assicurare che i minori di 18 anni non siano posti in detenzione a causa del loro statuto migratorio;

(i) indagare sulle denunce di presunta scomparsa di minori durante la procedura d'asilo, rintracciare i minori in questione e perseguire gli autori di reati nel contesto di queste sparizioni.

#### **Minori senza titolo regolare di soggiorno**

44. Esprimendo apprezzamento per la politica di garantire ai minori senza titolo regolare di soggiorno l'accesso alla scuola dell'obbligo, alla formazione professionale e all'assicurazione malattie, e facendo riferimento ai commenti generali congiunti n. 3 del Comitato per la protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e n. 22 del Comitato per i diritti del fanciullo (2017), il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) assicurare che i minori senza titolo regolare di soggiorno possano beneficiare dell'assicurazione malattie, di un alloggio adeguato, delle misure per la protezione dei minori e di altre prestazioni sociali e che non subiscano conseguenze negative per essersi annunciati a tali servizi;

(b) rafforzare le misure per prevenire l'esclusione sociale e la discriminazione nei confronti dei minori senza un titolo regolare di soggiorno.

#### **Amministrazione della giustizia minorile**

45. Il Comitato ribadisce la sua preoccupazione per la bassa età minima della responsabilità penale e per il fatto che, in alcuni Cantoni, la detenzione di minori insieme ad adulti continua a essere consentita.

46. Facendo riferimento al suo Commento generale n. 24 (2019) sui diritti del fanciullo nel sistema di giustizia minorile, il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) innalzare l'età minima della responsabilità penale ad almeno 14 anni, in conformità con la Convenzione e gli standard internazionali;

(b) ampliare le condizioni per la concessione di una difesa legale ufficiale ai minori accusati di reati penali, nell'ottica di garantire una rappresentanza legale efficace e gratuita a tutti i minori che ne hanno bisogno;

(c) destinare risorse umane, tecniche e finanziarie sufficienti per la formazione sistematica di tutte le figure professionali che lavorano nell'ambito della giustizia minorile, tra cui giudici, procuratori, agenti di polizia e avvocati difensori, sulle disposizioni della Convenzione;

(d) garantire che tutti i Cantoni prendano misure per impedire la detenzione di minori insieme ad adulti nell'ambito del fermo di polizia, della carcerazione preventiva, della detenzione amministrativa e in strutture di protezione dei minori.

## **J. Follow-up delle osservazioni conclusive e delle raccomandazioni precedenti del Comitato sull'applicazione dei Protocolli facoltativi alla Convenzione**

**Protocollo facoltativo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia**

47. Riallacciandosi alle sue precedenti osservazioni conclusive<sup>18</sup> e facendo riferimento alle sue linee guida del 2019 sull'applicazione del Protocollo facoltativo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia<sup>19</sup>, il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) adeguare la propria legislazione all'articolo 3 del Protocollo facoltativo e definire esplicitamente come reato penale lo sfruttamento sessuale di minori perpetrato mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

(b) adottare una politica e una strategia di ampio respiro per l'applicazione del Protocollo facoltativo, tra cui misure volte a intensificare la cooperazione tra le autorità competenti e a garantire la rapida identificazione, la riabilitazione e il reinserimento sociale dei minori vittime di sfruttamento sessuale;

(c) condurre uno studio per determinare la portata della vendita di minori, dello sfruttamento sessuale dei minori nell'ambito della prostituzione e dello sfruttamento di minori ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico, sia online che offline.

**Protocollo facoltativo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati**

48. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) definire esplicitamente come reato penale il reclutamento di minori di 18 anni da parte di gruppi armati non statali;

(b) istituire un meccanismo per identificare rapidamente i minori richiedenti l'asilo, rifugiati e migranti che potrebbero essere stati arruolati o utilizzati in ostilità all'estero, e assicurare che il personale responsabile di indirizzare questi minori verso servizi di protezione disponga di una formazione in materia di diritti del fanciullo e di tecniche di audizione a misura di minore;

(c) offrire alle vittime minorenni un'assistenza adeguata ai fini del loro pieno riadattamento fisico e psicologico e del loro reinserimento sociale.

## **K. Ratifica di strumenti internazionali in materia di diritti umani**

49. Al fine di consolidare ulteriormente l'affermazione dei diritti dei minori, il Comitato raccomanda allo Stato parte di prendere in considerazione di ratificare la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.

## **L. Cooperazione con organismi regionali**

50. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di continuare a collaborare con il Consiglio d'Europa all'applicazione della Convenzione e di altri strumenti in materia di diritti umani, sia all'interno dello Stato parte che in altri Stati membri del Consiglio d'Europa.

<sup>18</sup> CRC/C/OPSC/CHE/CO/1.

<sup>19</sup> CRC/C/156.



## IV. Applicazione e reporting

### A. Follow-up e diffusione

51. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di adottare tutte le misure necessarie per attuare pienamente le raccomandazioni contenute nelle presenti osservazioni conclusive nonché di diffondere e rendere ampiamente accessibile ai minori, anche ai più svantaggiati, una versione a loro adatta delle presenti osservazioni. Il Comitato raccomanda inoltre che il quinto e sesto rapporto periodico e le presenti osservazioni conclusive siano resi ampiamente disponibili nelle lingue del Paese.

### B. Meccanismo nazionale di reporting e follow-up

52. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di istituire una struttura governativa permanente incaricata di coordinare e preparare i rapporti e di relazionarsi con i meccanismi internazionali e regionali in materia di diritti umani, nonché di coordinare e monitorare il follow-up nazionale e l'attuazione degli obblighi che derivano dai trattati e delle raccomandazioni e decisioni emanate nel quadro dei suddetti meccanismi. Il Comitato sottolinea che una tale struttura dovrebbe essere adeguatamente e costantemente sostenuta da apposito personale e avere la capacità di consultarsi sistematicamente con l'istituzione nazionale per i diritti umani – una volta che essa sarà stata istituita – e la società civile.

### C. Prossimo rapporto periodico

53. Il Comitato invita lo Stato parte a presentare il settimo rapporto periodico entro il 7 marzo 2026, includendovi le informazioni relative al follow-up delle presenti osservazioni conclusive. Il rapporto dovrà essere conforme alle linee guida specifiche e armonizzate in materia di reporting, adottate dal Comitato il 31 gennaio 2014<sup>20</sup>, e non dovrà superare le 21 200 parole<sup>21</sup>. In caso di superamento del limite di parole prestabilito, lo Stato parte dovrà abbreviare il rapporto. Qualora lo Stato parte non sia in grado di rivedere e presentare nuovamente il rapporto, non sarà possibile garantirne la traduzione a scopo di esame da parte dell'organo del trattato.

54. Il Comitato invita inoltre lo Stato parte a presentare un documento di base aggiornato, di lunghezza non superiore a 42 400 parole, in conformità ai requisiti del documento di base comune stabiliti nelle linee guida armonizzate in materia di reporting nel quadro dei trattati internazionali sui diritti umani, incluse le linee guida sul documento di base comune e sui documenti attinenti a trattati specifici<sup>22</sup>, nonché al paragrafo 16 della risoluzione dell'Assemblea generale 68/268.

---

<sup>20</sup> [CRC/C/58/Rev.3](#).

<sup>21</sup> Risoluzione dell'Assemblea generale 68/268, par. 16.

<sup>22</sup> [HRI/GEN/2/Rev.6](#), cap. I.